

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

CAPO I IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ART.1 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il nucleo di valutazione è un collegio composto di tre membri che opera in posizione di autonomia, e riferisce in via riservata agli organi di-indirizzo politico-amministrativo. Svolge le funzioni di valutazione del personale apicale con incarico di responsabile delle aree delle posizioni organizzative e le funzioni di supporto per la valutazione del personale, ai sensi del contratto di lavoro per il personale degli enti locali. Ad esso sono attribuiti i compiti previsti dal dlgs n.286/99, articoli 5 e 6,. per i nuclei di valutazione e di controllo strategico. Il nucleo di valutazione è un collegio composto dal segretario generale con funzioni di Presidente, dal`.,Revisore dei Conti e da un membro esterno.
2. I componenti sono nominati con provvedimento della Giunta comunale.
3. La durata dell'incarico è di anni tre, confermabili per altri tre.
4. La Giunta, se lo ritiene opportuno, mette a disposizione del nucleo di valutazione idonee strutture per lo svolgimento delle attività di competenza ed assegna, altresì, il personale necessario per il funzionamento del servizio.
5. Al verificarsi di cause di incompatibilità o di scarsa efficienza nell'attività di competenza, l'ente può risolvere il rapporto. Le cause di incompatibilità sussistono allorché vi sia rapporto professionale o commerciale tra i dipendenti comunali ed i componenti del nucleo.

ART.2 FUNZIONAMENTO

1. Il nucleo di valutazione svolge la sua attività in modo collegiale; può richiedere agli uffici informazioni o atti ed effettuare verifiche dirette; riferisce almeno due volte all'anno al Sindaco. In tali comunicazioni segnala, per ogni settore, l'andamento delle attività e avanza le proposte che ritiene idonee. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il nucleo si avvale degli uffici della segreteria generale e del settore economico-finanziario i quali metteranno a disposizione i risultati dei controlli da essi effettuati, rispettivamente, sulla legittimità degli atti e sulla gestione economico-finanziaria.
2. I responsabili dell'ente possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per la loro attività di valutazione dei dipendenti. Il nucleo mette a punto uno schema generale di valutazione e, d'intesa con i responsabili, lo specifica per ogni singolo ufficio o servizio.
3. Il nucleo di valutazione con riferimento agli obiettivi, ai programmi, alle priorità e alle direttive impartite, riferisce almeno due volte all'anno al Sindaco sui risultati dell'attività svolta, sugli esiti delle valutazioni e Sull'andamento della gestione.
4. Il compenso del nucleo di valutazione è determinato dalla giunta; il compenso previsto al componente del revisore dei conti dell'ente è attribuito ai sensi dell'art. 241, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, fino al massimo del 20% del compenso percepito, in quanto trattasi di ulteriore funzioni assegnata rispetto a quelle previste dall'art.239 del predetto D.L.267/2000.
5. L'incarico viene espletato mediante accessi presso il Comune in modo che siano tenuti, orientativamente, dodici sedute annue collegiali.
6. Le funzioni di segretario del collegio potranno essere svolte da personale dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla C.
7. Nel caso il nucleo di valutazione debba adottare decisioni sulle quali vi siano disparità di vedute, la stessa sarà adottata a maggioranza il voto del presidente è doppio e ciascun componente potrà far riportare a verbale le proprie motivazioni.
8. I componenti il nucleo hanno regolare accesso alle informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell'Ente. Ai fini della valutazione dei funzionari apicali utilizzano anche i risultati del controllo di gestione.

ART. 3
IL CONTROLLO STRATEGICO

L'attività di valutazione e controllo strategico offre alla giunta elementi di valutazione sullo stato di realizzazione delle indicazioni programmatiche e, a richiesta, proposte e indicazioni per le scelte programmatiche da effettuare. L'attività di controllo strategico consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della coerenza degli atti di programmazione e pianificazione operate con le missioni affidate dalle norme, della congruenza e degli eventuali spostamenti tra i programmi di governo della Giunta o del Consiglio, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, con identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione e dei possibili rimedi.

ART. 4
FUNZIONI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

1. Il nucleo di valutazione svolge anche i compiti e le funzioni relative all'attività di valutazione dei funzionari apicali responsabili delle aree delle posizioni organizzative, destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico e quindi responsabili dei programmi e degli obiettivi.

2. La valutazione dei responsabili delle aree delle posizioni organizzative è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi; le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio. Tale attività deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri e attraverso comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.

3. Gli indicatori di riferimento per la valutazione costituiscono il piano dettagliato degli obiettivi e sono elaborati in dettaglio dal nucleo per la valutazione dei funzionari apicali e per il controllo strategico. A tal fine il nucleo assume le indicazioni contenute nel Peg, in particolare in riferimento agli obiettivi da raggiungere; acquisisce le indicazioni fornite dal Sindaco. Il nucleo di valutazione predispone i criteri e gli indicatori o parametri di valutazione, sottoponendoli all'esame della giunta, che li acquisisce, con le modifiche che ritiene di apportare, e ne fa una direttiva per i funzionari responsabili.

In particolare, il nucleo è chiamato a verificare il buon andamento dell'attività amministrativa, soprattutto sulla base delle risultanze del controllo di gestione e della verifica dei risultati raggiunti, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il nucleo inoltre può valutare i risparmi di gestione realizzati e/o la finalizzazione delle risorse a obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi; verifica inoltre i risultati raggiunti in termini di maggiore produttività e miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

4. La valutazione ha periodicità annuale ed è formalizzata con le modalità stabilite dallo stesso nucleo di valutazione ed ispirate a criteri di oggettività, trasparenza e garanzia del contraddittorio.

5. Svolge anche le funzioni di attestazione di cui all'articolo 15, comma 4, del C.C.N.L. del comparto Regioni - ed Enti locali siglato l'1 aprile 1999. 5.11 nucleo di valutazione esercita tutti. Gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti, nonché eventuali compiti assegnatigli dal sindaco.

CAPO II
IL CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 5
ATTIVITA' DI CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

- per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
- per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.

ART. 6
STRUTTURA OPERATIVA

1. Il controllo di gestione viene effettuato da apposito servizio interno, inserito nel settore finanziario, avente la funzione di controllo-guida per l'attività dei responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Il servizio di controllo di gestione, risponde della propria attività e della proprie conclusioni al funzionario responsabile del servizio finanziario.

3. L'attività di questo servizio si espleta in stretta collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in particolare l'attività di supporto operativo del servizio finanziario è assicurata dal ragioniere capo. Il servizio si avvale del personale del settore finanziario e/o del personale di altri settori, al fine di agire in modo coordinato ed integrato rispetto al sistema informativo finanziario. A tal fine ha accesso a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere informazioni verbali o scritte, nei limiti della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. La Giunta comunale istituisce, con apposito provvedimento il servizio di controllo di gestione, nomina i componenti della struttura, il coordinatore ed assegna il personale ed i mezzi necessari.

ART. 7
MODALITA' APPLICATIVA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il servizio svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.

2. Il servizio formula pareri, proposte, valutazioni e relazioni agli amministratori, ai responsabili di unità organizzative ed all'organo di revisione, tese ad indicare elementi di guida e di governo della gestione e tali da conseguire una responsabilizzazione attiva di tutti i soggetti coinvolti.

3. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:

- predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi.
- rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
- valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

ART. 8
SISTEMA DI MONITORAGGIO

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.

2. A tal fine la Giunta, sentiti i responsabili delle unità organizzative, provvede con proprio atto a definire:

- le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
- l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
- le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
- gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; - la frequenza di rilevazione delle informazioni.

ART. 9
DATI EXTRACONTABILI

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal sistema contabile dell'Ente.

2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.

3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i responsabili, la giunta, può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

ART. 10
VALUTAZIONI COMPARATIVE

1. Il servizio di controllo di gestione provvede ad effettuare le valutazioni comparative da indicare nei rapporti gestionali facendo riferimento ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228 , comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000.

ART. 11
COLLABORAZIONE CON L'ORGANO DI REVISIONE

1. Il servizio di controllo di gestione, aventi presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni dell'organo di revisione, tiene periodicamente informato il collegio dei revisori dei conti sullo svolgimento della propria attività ed, ove necessario, riferisce allo stesso sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ART. 12
REFERTI PERIODICI

1. Il servizio di controllo interno riferisce con la periodicità stabilita dall'amministrazione sui risultati della sua attività, mediante l'inoltro dei reporting gestionali al capo dell'Amministrazione, ai Responsabili delle unità organizzative, all'organo di revisione.

2. Tali reporting, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall'Amministrazione, dovranno essere accompagnati da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati ed esprima giudizi valutativi di pertinenza.